

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita l'Associazione, denominata "Guardie Ambientali TERRA SARDA", in forma abbreviata G.A.T.S. oppure GATS, ai sensi della legge art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell' 5 comma 1 del D.Lgs. N. 117/2017 in forma di

associazione non riconosciuta.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA - Associazione di Volontariato", in sigla denominata "GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA ODV.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri."

L'Associazione ha sede legale in Decimomannu (CA), in via Rio Concas n.3, e potrà istituire delegazioni anche in altri comuni, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.

Il trasferimento è disposto con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 1 BIS (Obblighi)

La sede principale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi) della propria organizzazione.

L'utilizzo del marchio e logotipo o degli altri segni distintivi dell'organizzazione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il relativo decoro.

L'uso di tali segni distintivi è riservata all'associazione ed ai suoi aderenti. Parimenti è data facoltà alla sede principale di concedere l'utilizzo di beni strumentali di sua esclusiva proprietà alle associazioni affiliate.

Per inosservanza di disposizioni impartite, per mancanza di rendicontazione delle attività o inattività, per attività contrarie allo statuto e Regolamenti o per danni all'immagine

dell'associazione, la sede principale può escludere le affiliate dalla propria organizzazione, con l'obbligo di restituzione della dotazione strumentale e il divieto di utilizzo dei relativi segni distintivi.

Articolo 2

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'eventuale ottenimento della personalità giuridica o il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO Articolo 4

"Le Guardie Ambientali Terra Sarda" è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'Associazione è apolitica e apolitica, pertanto la qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la qualità di membro di Direttivi Politici e di Consigli di Amministrazione di Enti ed Associazioni, inoltre si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative Socio educative e culturali, assistenza a persone disagiate, e nel soccorso sanitario. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (4)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione Guardie Ambientali Terra Sarda, al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'Art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), n), r), s), t), u), v), w), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di realizzare le seguenti azioni:

1. Di provvedere alla protezione dell'ecosistema con particolare riguardo agli animali, all'ambiente, all'ecologia e di riflessso, a tutta la Natura, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

2. Di gestire in proprio o in convenzione cani propri e o comunali, lotta attiva contro l'abbandono e il controllo sul randagismo;

3. Di stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni italiane e straniere;

4. Di segnalare, rilevare, reprimere, spegnere e prevenire incendi in genere e boschivi, in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all'Associazione mediante le contribuzioni previste dalle Leggi Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali;

5. Di tutelare il Patrimonio Pubblico del parchi, monumenti, ville, giardini, aree demaniali, acque interne e strutture attinenti;

6. Di essere di supporto alle Istituzioni dello Stato e alle Forze dell'ordine, statali, Regionali, Provinciali, Locali;

7. Di organizzare il Soccorso Sanitario mediante automezzi aerei, navali e unità cinofile di cui l'Associazione potrà disporre;

8. Di promuovere, organizzare e trasportare la raccolta di sangue;

9. Di collaborare con altre Associazioni di Volontariato e con Enti Pubblici o Privati per il perseguimento e conseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

10. Di svolgere attività di protezione civile in caso di pubbliche calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni, etc.);

11. Di avvalersi del settore delle telecomunicazioni per: ristabilire collegamenti radio nelle situazioni di emergenza, gestire sale radio (COI – COC – COM) ed organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio;

12. Di svolgere attività di prevenzione e controllo, collaborando con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla

salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compreso caccia e pesca;

13. Di gestire ed operare in attività richieste da enti Statali, Regionali, Provinciali, Comunali;

14. Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, e sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche, l'associazione si impegna a;

- elaborare e realizzare, singolarmente o in collaborazione con altri Enti, Pubblici e/o Privati, progetti e programmi pluriennali ed annuali di attività ed iniziative specifiche, anche mediante il coinvolgimento delle Istituzioni e della Struttura Associativa;
- promuovere ed organizzare l'attività per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio ed alla programmazione del soddisfacimento dei loro bisogni emergenti (organizzare forme d'intervento istitutive);
- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno dei cittadini anziani, i diversamente abili, o comunque in condizioni temporanee di difficoltà, o nella consegna e all'acquisto di generi di prima necessità, e di farmaci;
- preparare i propri soci o Guardie mediante corsi di formazione,

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ARTICOLO 5

a) Attività Diverse

L'Associazione GATS con il proprio Direttivo può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n° 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e della normativa vigente.

L'Organo preposto a deliberare le attività di cui all'Art. 6 del D.Lgs n° 117/2017 è il Direttivo.

b) Mezzi e attrezzature

Per lo svolgimento dell'attività, e in base alle disponibilità di cui l'associazione potrà disporre, (anche in comodato uso gratuito o di temporaneità) si avvale di: mezzi motorizzati, unità navali, quadripedi, servizi appiedati, automezzi aerei, unità subacquee e cinofilii, bici elettriche o pedali o di altro qualsiasi mezzo utile ed appropriato allo svolgimento di tale attività svolta o da svolgere.

Le attività potranno essere svolte anche congiuntamente con altri enti pubblici e privati, con mezzi di loro proprietà.

SOCI Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, nonché altre ODV o Enti del Terzo Settore che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda di ammissione può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I Soci hanno diritto di accesso ai documenti, deliberare, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione entro 30 gg. dalla richiesta scritta.

L'accesso ai documenti e registri si effettua previa richiesta scritta da inoltrare al direttivo entro 30. I Documenti, i Registri e Libri Sociali devono essere tenuti a cura del Direttivo nella sede Legale dell'associazione e consultati dai soci nella sede stessa.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, godono del diritto di elettorato attivo, (direttamente o per delega), su tutto quanto è di competenza; di essere eletti nelle cariche sociali.

Art.6 bis

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

1. Partecipare in Assemblea con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;

2. Di elettorato attivo e passivo;

3. Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

4. Esaminare i libri contabili. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

I soci hanno il dovere di:



Soci, possono essere :

1. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
4. Partecipare alle attività di volontariato previste dall'Associazione secondo i programmi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
5. Partecipare a corsi, seminari, incontri e altre iniziative dell'Associazione dirette al conseguimento dello scopo sociale;
6. Non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi
Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Tutti i soci aderenti godono della copertura assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzo (art. 18 D.lgs. 117/2017);

Articolo 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8

Perdita della denominazione di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Il socio è obbligato in caso di dimissioni o espulsione alla restituzione di tutta l'attrezzatura a lui affidata in consegna integra pena l'addebito parziale o totale in caso di palese incuria.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 10

(Organi)

Gli organismi di direzione hanno il compito di attuare le scelte strategiche, operative e di governo dell'Associazione, attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio. Sono Organi di direzione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo salvo superamento dei limiti di legge);
- Il Collegio dei Garanti (se previsto).

Art. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed ha il compito di:

- Approvare il bilancio (consuntivo e preventivo) relativamente ad ogni esercizio;
- Approvare le proposte di modifica dello Statuto; (in Assemblea straordinaria);
- Approvare la proposta di adesione ad organizzazioni o patti federativi;
- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Eleggere il Collegio dei Garanti; (se previsto).
- Eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, che eleggerà al suo interno il Presidente;
- Deliberare l'espulsione del Socio dall'Associazione o l'eventuale sanzione, su proposta del Consiglio Direttivo a seguito di segnalazione del Collegio dei Garanti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- Si esprime sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati; Delibera lo scioglimento dell'Associazione. (in Assemblea straordinaria).

- Per la modifica dello Statuto, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci e l'adozione della delibera a maggioranza semplice dei presenti.

- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la scissione della O.d.V. È necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta che lo stesso Presidente o almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano necessario. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione cartacea, via e-mail, sms, WhatsApp da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione ad ogni avente diritto a parteciparvi, contenente l'O.d.g., il luogo, giorno e ora dell'adunanza. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere tenuta in una sede fisica o in modalità online ed è validamente costituita in **prima convocazione** quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci. In **seconda convocazione**, (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono legali quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Di ogni assemblea va redatto apposito verbale, firmato dal segretario e dal Presidente e conservato nel registro verbali assemblea dei soci.

Art. 12

(Consiglio Direttivo)

Il **Consiglio Direttivo** è il massimo Organo di indirizzo e di rappresentanza dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da cinque membri ed è formato solo da persone fisiche associate.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è triennale, e i suoi membri sono rieleggibili.

Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci o altre personalità se invitate.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- Applicare le decisioni dell'Assemblea;
- Eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, Segretario;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nonché decidere eventuali variazioni di bilancio da proporre successivamente all'Assemblea;

- Approvare il programma annuale di attività e provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;

- Approvare il piano di tesseramento sociale;

- Convocare l'Assemblea dei Soci;

- Decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti;

Il Consiglio Direttivo si riunisce minimo tre volte all'anno. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza di voti e le sue Sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. I componenti decadano dall'incarico, nel caso in cui presenti le dimissioni, e il Presidente convoca entro trenta giorni l'Assemblea dei soci nella quale verrà eletto un nuovo Consigliere. Se decade oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, saranno i membri del consiglio rimasti a convocare l'assemblea dei soci in seduta straordinaria con l'ordine del giorno per il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. In questo caso convoca, nella stessa seduta, l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia, con ordine del giorno il rinnovo di tutti gli Organismi dirigenti. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta di presa d'atto, convoca l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

In assenza del Presidente, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati nel registro riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13

(Presidente)

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

- Rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento

organizzativo.

- Rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi.

- Dispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio Direttivo che presiede.

- Dispone l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea che presiede.

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri.

- Chiede ratifica dei provvedimenti adottati nel primo Direttivo successivo.

- Può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura, la chiusura, il trasferimento di conti correnti bancari e postali, esclusivamente su deliberazione del Consiglio Direttivo

Art. 14

(Vice Presidente)

- Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

(Segretario)

Il **Segretario** provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci; libro Prima nota Cassa; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali nel registro del Consiglio Direttivo nel registro dell'Assemblea dei soci.

Art. 16

(Tesoriere)

Al **Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.**

Art. 17

(Organo di controllo)

(Collegio Revisore dei Conti)*Facoltativo salvo superamento dei limiti di Legge

Qualora si verificassero le condizioni previste dalla Legge, l'Assemblea dei soci sarà tenuta ad eleggere il Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di cinque membri: tre effettivi e due supplenti, che possono essere scelti, solo in casi di particolare necessità, anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Nessun compenso è previsto ai membri del Collegio, escluso per i membri che non sono soci. In tal caso il compenso è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa

vigente e non può superare un quarto di quanto previsto nel massimale delle tariffe professionale previste dall'ordine.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio. In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- Verificare e controllare la legittimità dell'operato amministrativo del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;

- Controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;

- Verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;

- Verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i

relativi verbali;

- Verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze

dei libri e delle scritture contabili;

- Esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto

annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione

all'Assemblea;

- Redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;

- Indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

Art. 18

(Il Collegio dei Garanti) (se previsto)

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Garanti formato da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

I Garanti durano in carica tre anni e possono essere rieletti solamente per un altro mandato.

Il Collegio oltre ad avere le funzioni di carattere disciplinare stabilite da eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea degli aderenti, decide sulle controversie fra gli organi dell'Associazione, fra i soci e fra i soci e gli organi dell'associazione. Esso si pronuncia, insindacabilmente, sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento e sulle controversie.

La carica di Garante è incompatibile con le altre cariche.

Art. 19

(Gratuità delle cariche sociali)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta salvo rimborso spese sostenute per l'Associazione, con delibera del Consiglio.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dagli artt. 13, 14 del D. Lgs. 117/2017.

Secondo quanto previsto dal suddetto D. Lgs 117/2017, all'art. 17, comma 3, l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. E' confermata, inoltre, l'incompatibilità, in qualsiasi forma, del rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente il cui volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

GESTIONE FINANZIARIA PRINCIPALE

Articolo 21

Le entrate dell'amministrazione principale dell'associazione sono costituite:

- dalla quota stabilita dal Consiglio Direttivo della Sede Principale per l'iscrizione o riconferma di ogni socio nella banca dati generale;
- dai proventi del materiale promozionale e di propaganda che l'associazione intende distribuire;
- dai contributi di enti, società, privati ecc;
- dal contributo di ogni sezione che si costituisce parte civile in cause ambientali o similari;
- da qualsiasi altra entrata straordinaria.

SCIoglimento

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 18 del Decreto in parola, che gli Enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarsi contro gli infortuni le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. E' previsto che la tenuta dei libri sociali obbligatori deve essere osservata come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

NORME FINALI

Articolo 23

1. Tutte le strutture di base, sezioni, dell'Associazione "Guardie Ambientali Terra Sarda" conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e operativa nell'ambito territoriale di competenza;
2. Non si potrà usufruire, senza la preventiva autorizzazione della sede Principale, della denominazione
3. "Guardie Ambientali Terra Sarda " o di altre analoghe, essendo l'associazione L'UNICA su tutto il territorio nazionale e non;
1. L'appartenza all'associazione "Guardie Ambientali Terra Sarda" non determina di fatto l'attribuzione di funzioni, licenze o permessi a vario genere, ma gli stessi vanno richiesti ai vari Enti Competenti;
2. L'Associazione inoltre, risponde autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni;
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile e comunque alla normativa di cui al D.lgs. 460/97 e successive modificazioni.

ARTICOLO 24

Il presente statuto viene registrato agli enti competenti in esenzione di cui all'art.8 della legge 266/91